

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 novembre 2017

Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica, ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10, comma 4. (18A00210)

(GU n.10 del 13-1-2018)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei

mercati dei prodotti agricoli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle

amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante
la

ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo
e

funzione di gestione e concreto svolgimento delle
attività'

amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27

febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero
delle

politiche agricole alimentari e forestali, come modificato
dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio
2017,

n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero
delle

politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 11,
comma

2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.
1622,

registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n.
1075,

concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non
generalisti

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
ai

sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27

febbraio 2013, n. 105;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante
«Disciplina

organica della coltivazione della vite e della produzione e
del

commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 10, comma 4, della legge 12 dicembre

2016, n. 238, a tenore del quale «sono consentite, senza obbligo di

comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1,

qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o

in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini

frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una

sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione

tradizionale "vivace", quelle che si verificano spontaneamente nei

vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di

particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG

purche' individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale

o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le

regioni e le province autonome interessate»;

Visto l'art. 31, comma 9, della medesima legge 12 dicembre 2016, n.

238, che stabilisce che le menzioni «Passito», «Vino passito» sono

attribuite alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli;

Considerato che i disciplinari di produzione dei vini a

denominazione di origine e ad indicazioni geografica stabiliscono le

tipologie ammesse per ciascuna denominazione;

Ritenuto di dare applicazione alla richiamate
disposizioni

contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano

espressa nella seduta del 9 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1

Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni

1. Per i vini a denominazione di origine e ad indicazioni

geografica che prevedono nei propri disciplinari di produzione le

menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse

declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per

quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o

stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con

una sovrappressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e

rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2018.

2. Per il vino a denominazione di origine protetta Colli di

Conegliano «Torchiato di Fregona» le fermentazioni e
rifermentazioni

sono consentite entro il 31 agosto 2018.

3. Per i vini senza denominazione di origine o
indicazioni

geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i
quali

il processo di vinificazione avviene in contenitori di
terracotta

interrati e riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce,
le

fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30
giugno

2018.

Il presente provvedimento e' trasmesso all'Ufficio centrale
di

bilancio ai fini del controllo preventivo e pubblicato nella
Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2017

Il Ministro:

Martina

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 928